

CAMERA DEI DEPUTATI N. 540

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

Presentata il 9 ottobre 1963

Disposizioni integrative delle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate e dei Corpi di polizia

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Non pochi sono stati i provvedimenti legislativi emanati dal Parlamento per apportare alle norme in vigore sostanziali modifiche, necessarie integrazioni ed opportuni adeguamenti, intesi soprattutto ad eliminare ingiuste sperequazioni di trattamento fra le varie categorie di dipendenti statali e ciò in omaggio ai principi affermati dalla Costituzione.

Ma ancora permangono situazioni discriminatorie che sorprendono e provocano le comprensibili proteste delle categorie interessate per la diversità di trattamento economico.

Una di queste situazioni è quella riguardante il personale di carriera delle Forze armate e dei Corpi di polizia i quali giustamente lamentano che, mentre agli impiegati civili è stato riconosciuto il diritto alla concessione di un «equo indennizzo» in caso di menomazione o perdita della integrità fisica a seguito di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio (articolo 68, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e articoli 48, 49, 50, 51 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), tale riconoscimento non viene ancora fatto al personale militare.

È una differenziazione questa, veramente inspiegabile e mortificante per coloro i quali, servendo la Patria in armi, si trovano continuamente ad affrontare gravi disagi fisici,

rischi e pericoli che non di rado incidono profondamente sulla loro integrità fisica, fino a causare l'inabilità permanente con conseguenze disastrose per i militari e le loro famiglie.

Più volte l'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio ha fatto appello al Ministro della difesa per ottenere la estensione del diritto dell'equo indennizzo al personale militare, ma all'appello si è sempre risposto che la questione è allo studio degli organi competenti.

Sono trascorsi ormai diversi anni ma questi studi non sembrano ancora giunti a conclusione; ed intanto gli impiegati civili dello Stato godono della concessione dal 1° aprile 1957, mentre numerosi sono i militari dimessi dal servizio attivo per sopraggiunta inabilità e molti altri in convalescenza o aspettativa per motivi di salute vedono profilarsi analoga sorte.

Ritengo quindi doveroso che venga emanato un provvedimento legislativo, inteso ad eliminare la ingiusta sperequazione di trattamento e che, integrando le norme degli stati giuridici del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia, riconosca finalmente ai militari il diritto all'equo indennizzo.

Per le suesposte considerazioni sottopongo al vostro esame la seguente proposta di legge e voglio sperare che essa incontrerà la unanime approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113; all'articolo 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e all'articolo 13 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, è aggiunto il seguente comma:

« Per le infermità riconosciute provenienti da causa di servizio, sono a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in ospedale od altro istituto sanitario e per protesi; e, nel caso di sopravvenuta menomazione dell'integrità fisica, ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, all'ufficiale al sottufficiale, (al vicebrigadiere) e militare di truppa spetta, oltre che la pensione privilegiata, anche un equo indennizzo, proporzionato alla categoria e grado di menomazione, nella misura risultante da apposita tabella approvata con decreto congiunto del Ministero difesa e di quello del tesoro ».

ART. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche agli ufficiali, ai sottufficiali, ai vicebrigadieri e militari di truppa dei corpi della guardia di finanza, degli agenti di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e delle guardie forestali dello Stato.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio dei rispettivi Ministeri.

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1963 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.